



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE UNITARIA
SETTORE 07 - CONTROLLI**

Assunto il 29/09/2021

Numero Registro Dipartimento: 140

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9757 del 29/09/2021

**OGGETTO: POR CALABRIA 14/20. CIG IN DEROGA. RECEPIMENTO CONVENZIONE
QUADRO TRA INPS E REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER LA RENDICONTAZIONE A
VALERE SUL FSE DELLE SPESE CONNESSE ALLA CIG IN DEROGA ALLEGATI E
DOCUMENTI TECNICI..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000 2006;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2015, recante norme a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Delibera 18 aprile 2014, n. 18 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante "Programmazione dei Fondi Strutturali e di investimento Europei 2014-2020: approvazione della proposta di accordo di partenariato;
- la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato l'accordo di partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione Europea attraverso la Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità delle Amministrazioni Nazionali e Regionali;
- la Delibera 28 gennaio 2015 n. 8 del comitato Interministeriale per la programmazione economica recante "Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento europei 2014-2020- Presa d'atto";
- la Decisione di esecuzione C(2015) 7227 final del 20 ottobre 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la D.G.R. n. 501 del 1 dicembre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la Decisione n. C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 2.04.2019 che ha preso atto della suddetta Decisione;
- deliberazione n. 492 del 31 ottobre 2017, come modificata con la deliberazione n. 340 del 26.07.2019 e la deliberazione n. 290 del 19.10.2020, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento recante la "Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo" del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la deliberazione n. 509 del 10 novembre 2017 - come da ultimo rimodulata con deliberazione n. 314 del 22.07.2019- con la quale è stato approvato l'Organigramma delle strutture di attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020, individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse Prioritario, di Obiettivo Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia;

- la Deliberazione n. 215 del 28/07/2020 con la quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento Programmazione Unitaria al dott. Maurizio Nicolai;
- il D.D.G n. 14085 del 14.11.2019, il D.D.G. 10140 del 14.08.19 che integrano il D.D.G 3326 del 18.03.2019;

PREMESSO CHE:

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 marzo 2020 e del 24 aprile 2020 assegna alla Regione Calabria complessivamente € 83.050.000,00 per i trattamenti di Cassa Integrazione in deroga Emergenza Covid19;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Calabria, a seguito di Accordo Quadro le parti sociali di cui alla DGR n. 20 del 24/03/2020, con Decreto n. 3608 del 30.03.2020 approva l'avviso pubblico per la presentazione di domande di accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga ex art. 22 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 integrato dal decreto n. 4308 del 15-04.20;

DATO ATTO CHE:

- il D.D.G. n. 6426 del 21.06.2021 ammette a rendicontazione sull'Azione 8.6.1, per un importo massimo pari a 65.000.000 di euro, le spese connesse all'Avviso Pubblico per la presentazione di domande di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga in risposta all'emergenza COVID-19, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e modificato dal Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, concesse con decreti dirigenziali di autorizzazione pubblicati dall'08/04/2020 al 8/04/2021;

- la spesa certificata in domanda di pagamento sul POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 ASSE PRIORITARIO 8 - OBIETTIVO SPECIFICO 8.6 AZIONE 8.6.1 - Codice Siurp 224405 - *Ammissione a rendicontazione delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza COVID-19 ex art. 22 Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18* è pari a € 63.029.935,82;

PRESO ATTO

-della seguente documentazione in materia di rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza COVID-19 (acquisita con nota prot. n.412570 del 27/09/2021):

- 1) Convenzione quadro tra INPS e Regioni/Province autonome per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza COVID-19 comprensiva dell'*allegato 1* contenente i criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall'INPS e dell'*allegato 2* Sistema informativo dei percettori dell'Inps;
- 2) Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19;
- 3) Linee guida per l'utilizzo degli indicatori specifici COVID-19 Fse;

VISTO il documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo" (di seguito SIGECO), approvato con la summenzionata DGR n. 340 del 26.07.2019, il cui par. 1.2 così recita: "Gli allegati al presente Documento sono i seguenti: Manuale per la selezione delle operazioni, Manuale dei Controlli di primo livello, Manuale delle Irregolarità, Manuale delle Procedure dell'Autorità di Certificazione e Piano di gestione dei rischi. Eventuali modifiche e integrazioni successive al Sistema di Gestione e Controllo saranno adottate con Deliberazione di Giunta regionale. Eventuali modifiche e integrazioni successive ai manuali precedentemente elencati saranno adottate con decreto del Dirigente di Settore";

VISTO il Manuale dei controlli di primo livello, approvato con decreto n. 10023 del 2 ottobre 2021 così come successivamente integrato e modificato con decreti nn. 10765 del 23 ottobre 2021 e 4449 del 29 aprile 202;

VISTA la Nota Circolare dell'Autorità di Gestione prot.315912 del 13/07/2021 afferente le modalità di controllo delle spese connesse alla CIG in deroga;

RITENUTO necessario

- recepire la seguente documentazione in materia di rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza COVID-19 - acquisita al protocollo n. n.412570 del 27/09/2021:

- 1) Convenzione quadro tra INPS e Regioni/Province autonome per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza COVID-19 comprensiva dell'*allegato 1* contenente i criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall'INPS e dell'*allegato 2* Sistema informativo dei percettori dell'Inps;
- 2) Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19;
- 3) Linee guida per l'utilizzo degli indicatori specifici COVID-19 Fse;

VISTI:

- a la legge regionale del 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i., recante "norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale;
- b la Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- c la Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 e s.m.i.;
- d la Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 recante "Misure organizzative di razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale";
- e D.P.G.R. n. 354 del 24 luglio 1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre 2000;
- f D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 154;
- g la deliberazione di Giunta regionale n. 63 del 15.02.2019 avente ad oggetto: " Struttura organizzativa della Giunta Regionale- Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i." ;
- h la deliberazione di Giunta Regionale n. 113 del 29 maggio 2020 con la quale è stata modificata la struttura organizzativa della Giunta Regionale accorpando in un unico Dipartimento denominato "Programmazione Unitaria" le funzioni precedentemente ascritte all'ex Dipartimento "Programmazione Nazionale" e all'ex Dipartimento "Programmazione Comunitaria";
- i la deliberazione n.215 del 28 luglio 2020, con la quale la Giunta Regionale ha individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento "Programmazione Unitaria" il Dott. Maurizio Nicolai;
- j Il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 104 del 30/07/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Programmazione Comunitaria" al Dott. Maurizio Nicolai;
- k il decreto del Dirigente Generale n. 14085 del 14/11/2019 con il quale è stato conferito alla Dott. ssa Giulia Di Tommaso l'incarico di dirigente del Settore 6 "Controlli POR(FERS,FSE)FSC del Dipartimento Programmazione Comunitaria

- l la deliberazione di Giunta regionale n.122 dell'11/06/2020 con la quale la dott.ssa Giulia Di Tommaso è stata assegnata al Dipartimento "Programmazione Unitaria";
- m il D.D.S. n. 6746 del 25/06/2020 del Dirigente del Settore 2 -Gestione Giuridica del Personale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane recante in oggetto: "Assegnazione personale al neo istituito Dipartimento Programmazione Unitaria -D.G.R. n. 113 del 29/05/2020- -D.G.R. n. 112 dell'11/06/2020 – Mobilità d'Ufficio"
- n Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 approvato dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n.11 del 28 gennaio 2021;

SU CONFORME proposta ed espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto resa dal dirigente del Settore Controlli

DECRETA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono tutti integralmente confermati:

- recepire, con effetto integrativo dei Manuali allegati al SI.GE.CO, la seguente documentazione afferente le spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza COVID-19:
 - 1) Convenzione quadro tra INPS e Regioni/Province autonome per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza COVID-19 comprensiva dell'*allegato 1* contenente i criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall'INPS e dell'*allegato 2* Sistema informativo dei percettori dell'Inps;
 - 2) Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19;
 - 3) Linee guida per l'utilizzo degli indicatori specifici COVID-19 Fse;
- notificare il presente decreto ai Settori del Dipartimento Programmazione Comunitaria, per il seguito di rispettiva competenza;
- notificare il presente decreto, comprensivo di allegati, al Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo 2020 nonché all'Autorità di Audit e all'Autorità di Certificazione;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, sul sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it) e sul portale tematico www.regione.calabria.it/calabriaeuropa.

Il Dirigente del Settore Controlli
dr.ssa Giulia Di Tommaso

dr. Maurizio Nicolai

Sottoscritta dal Dirigente
DI TOMMASO GIULIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
NICOLAI MAURIZIO
(con firma digitale)

**CONVENZIONE QUADRO
TRA
INPS E REGIONI/PROVINCE AUTONOME**

**per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese
connesse alla *CIG in deroga attivata* in risposta
all'emergenza COVID-19**

CONVENZIONE

TRA

l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (di seguito "INPS") con sede in Roma, via
Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella persona del Dott.....Direttore
della Direzione regionale, giusta deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n.....del.....

E

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA DI _____ (di
seguito/Regione/Provincia autonoma).....con sede in Via
_____ Codice Fiscale _____, nella persona del.....
giusta delega del Presidente della Regione /Provincia autonoma n.del.....

di seguito indicati congiuntamente anche "le Parti"

PREMESSO CHE

- la Commissione europea, con il Regolamento (UE) n. 2020/460 e il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha adottato un pacchetto di modifiche dei regolamenti dei Fondi strutturali, finalizzato a favorire l'utilizzo dei fondi, in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente la pandemia da COVID -19;
- l'articolo 126, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 (decreto Cura Italia) prevede che le Amministrazioni pubbliche, titolari di programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza da COVID-19;

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (decreto Rilancio) prevede specifiche norme per il contributo dei Fondi strutturali al contrasto dell'emergenza da COVID-19, per ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all'emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell'ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- le Iniziative di investimento in risposta al Coronavirus *CRII - Coronavirus Response Investment Initiative* e *CRII+ - Coronavirus Response Investment Initiative Plus* della Commissione europea definiscono le linee di indirizzo volte ad affrontare la situazione di crisi derivante dalla pandemia di COVID-19;
- gli Accordi tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e le Regioni/Province autonome (cd. Accordi Provenzano), frutto delle modifiche adottate dalla Commissione europea e delle norme contenute nel decreto Rilancio (art. 242 comma 6), consentono di riprogrammare i Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020;
- le Linee guida comunicate da ANPAL il 30/11/2020 (Prot INPS.0005.30/11/2020.0106497) per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla Cassa integrazione in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19, forniscono un supporto operativo all'iter procedurale necessario per la rendicontazione delle spese connesse agli interventi relativi all'attivazione della Cassa integrazione in deroga che si intendono finanziare a valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020;
- l'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (abrogato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 con la precisazione che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge) prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, con unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna e, per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette Regioni, di riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute, d'intesa con le Regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di Cassa integrazione in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la Regione

Lombardia, 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna;

- l'articolo 22, comma 1, del decreto "Cura Italia" stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono riconoscere trattamenti di Cassa integrazione in deroga per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro, laddove non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;
- l'articolo 22, comma 1 del decreto Cura Italia, come convertito dalla legge n. 27/2020, definisce le condizioni per l'accesso alla Cassa integrazione in deroga; in particolare, i datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla Cassa integrazione in deroga, sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dal D.lgs 14 settembre 2015, n. 148 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di solidarietà);
- l'articolo 22, comma 1, del decreto Cura Italia prevede che la Cassa integrazione in deroga sia riconosciuta per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane (22 settimane per le c.d. "zone rosse" e 13 settimane per le c.d. "zone gialle") a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020;
- l'articolo 22, comma 1, del decreto Cura Italia prevede che i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti accedono al trattamento di Cassa integrazione in deroga previo accordo con le RSA/RSU ove presenti e in mancanza con le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- l'articolo 22, comma 4, del decreto Cura Italia disciplina le modalità di presentazione delle domande relative alle prime 9 settimane, prevedendo che tali domande devono essere presentate, secondo le previste modalità (Sistema informativo regionale e/o PEC) alle Regioni di competenza;
- l'articolo 22, comma 5, del decreto Cura Italia prevede che le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015, che autorizzano le relative prestazioni e che le funzioni previste per le Province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi;

- l'articolo 70 del decreto Rilancio innalza la durata del trattamento di integrazione salariale in deroga previsto dall'articolo 22 del decreto Cura Italia, prevedendo per i datori di lavoro che hanno già utilizzato completamente le prime 9 settimane (ovvero le 22 e 13 settimane concesse per le c.d. "zone rosse" e "zone gialle"), la possibilità di richiedere ulteriori 5 settimane con la medesima causale "Covid-19", utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020;
- l'articolo 70 del decreto- Rilancio stabilisce che la Cassa integrazione in deroga è riconosciuta nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020;
- l'articolo 70 e l'articolo 70-bis del decreto Rilancio, introdotti dalla legge n. 77/2020 di conversione del decreto medesimo prevedono la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane di ammortizzatore sociale con causale "Covid-19", che possono essere utilizzate sia a partire dal 1° settembre 2020 e fino al 31 ottobre 2020 sia per periodi decorrenti anche antecedentemente al 1° settembre 2020, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane (9 settimane più 5 settimane);
- l'articolo 70, comma 1, lett. f), e l'articolo 71, comma 1, del decreto Rilancio disciplinano le modalità di accesso e i termini di presentazione delle istanze per i periodi di trattamento successivi alle prime 9 settimane, specificando che la domanda di concessione dell'ammortizzatore sociale in deroga, per i periodi successivi alle prime 9 settimane, può essere inviata dal datore di lavoro alla sede INPS territorialmente competente, che autorizza la relativa prestazione, indicando altresì che per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 18/2020;
- l'articolo 242, comma 1, del decreto Rilancio prevede la possibilità di portare a rendicontazione a valere sui Fondi strutturali le spese per l'emergenza anticipate dallo Stato, stabilendo che: *"le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei Fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia da COVID-19"*;

- l'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto Rilancio stabilisce che: *“Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1, sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi”*
- il Regolamento (UE) n. 2013/1303 del Parlamento europeo e del Consiglio all'articolo 125, comma 1, stabilisce che l'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria e al comma 2, lett. d), dello stesso articolo prevede, tra l'altro, che per la rendicontazione delle spese a valere sul FSE, l'Autorità di Gestione istituisca un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, ha introdotto disposizioni integrative al Regolamento (UE) n. 1303/2013 sopra citato;
- in relazione al presente atto sono Autorità di Gestione le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano quali soggetti gestori del Programma Operativo conformemente al principio di sana gestione finanziaria, oltre che responsabili del corretto utilizzo delle risorse finanziarie;

VISTO

- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito “Regolamento UE”;
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito il “Codice”;

- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 luglio 2019, n. 157, in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 275, emanato a seguito della comunicazione dell'INPS (prot. n. 2030 del 10 dicembre 2020) ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, avente ad oggetto la fornitura alle Regioni/Province autonome di dati inerenti al pagamento degli assegni di Cassa integrazione in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID19 al fine della rendicontazione delle spese per il FSE, che prescrive ai titolari del trattamento coinvolti nella comunicazione degli stessi dati di valutare l'adozione di tecniche di pseudonimizzazione in relazione ai codici fiscali dei beneficiari;
- che a seguito del provvedimento del Garante di cui sopra e della nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot. n. 0021944 del 15.12.2020, nelle more della formalizzazione della presente Convenzione ed in considerazione dell'urgenza di procedere nella fornitura dei dati richiesti dalle Autorità di Gestione dei Fondi europei al fine della rendicontazione di cui si tratta, i dati in argomento, con tutte le cautele previste, sono stati già posti a disposizione delle medesime Autorità dal 21 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto della convenzione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che regola tra INPS e Regione/Provincia autonoma(quale Autorità di Gestione) le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga di cui alla normativa citata in premessa, con la finalità di rendicontare a valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014 – 2020 le spese sostenute legate all'erogazione della Cassa integrazione in deroga e derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19.
2. In particolare, si definiscono le modalità organizzative gestionali, tecniche e di sicurezza per l'erogazione da parte dell'INPS dei seguenti servizi:

- 2.1. rendicontazione dei pagamenti erogati;
- 2.2. monitoraggio della spesa;
- 2.3. accesso alla banca dati Inps dei percettori di trattamento di sostegno al reddito.

Articolo 2
(Disponibilità fondi per il pagamento dei trattamenti in deroga)

- 1. Le risorse finanziarie che concorrono ai pagamenti della Cassa integrazione in deroga fino a un valore pari a _____ euro sono programmate nell'ambito della priorità di investimento: _____ (indicare la priorità 9.iv - *Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale* o la priorità 8.v – *adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento*).

Articolo 3
(Trasmissione dei dati relativi ai pagamenti erogati da parte dell'INPS)

- 1 L'INPS mette a disposizione della Regione/Provincia autonoma.....i dati, per ogni lavoratore, relativi ai pagamenti erogati dall'INPS quale indennità di Cassa integrazione in deroga (al lordo della contribuzione figurativa e degli assegni per nucleo familiare), inerenti alle autorizzazioni, rilasciate dalle stesse Regioni o dai rispettivi Fondi di Solidarietà per le Province autonome, delle settimane previste nel decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni, secondo i tracciati stabiliti negli allegati alla presente Convenzione “*Dettaglio pagamenti beneficiari CIGD regionale COVID*” e “*Dettaglio pagamenti beneficiari CIGD province autonome COVID*” e, nel rispetto di quanto previsto nel Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 275, con l'adozione di tecniche di pseudonimizzazione in relazione ai codici fiscali dei beneficiari.
- 2 I dati personali relativi ai pagamenti effettuati quali indennità di Cassa integrazione in deroga saranno condivisi dall'INPS con la Regione/Provincia autonoma..... per il tramite della Banca dati Percettori, piattaforma attualmente in uso all'Istituto alla quale le Regioni/Province autonome possono accedere, relativamente alle informazioni di propria competenza, mediante utenza preventivamente certificata ed autorizzata come prescritto nell'allegato “*Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall'Inps*” e con le modalità di cui all'allegato “*Il Sistema Informativo dei Percettori*”.
- 3 Al fine di consentire l'esecuzione dei controlli da parte dei soggetti a ciò deputati (Autorità di gestione/Autorità di Audit/Auditors Commissione europea), l'INPS, su richiesta del soggetto che effettua il controllo, mette a disposizione i dati sui pagamenti per singolo lavoratore non pseudonimizzati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, comma 1, lett. b)

del Regolamento (UE) n 480/2014, riferiti ad un campione limitato di lavoratori interessati”.

- 4 Gli allegati di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 4 (Iter procedurale)

1. Sulla base dei dati relativi ai pagamenti erogati trasmessi dall'INPS, di cui all'articolo 3, la Regione/Provincia autonoma..... effettua le verifiche desk di competenza e svolge gli adempimenti ai fini della certificazione delle spese alla Commissione europea.

Articolo 5 (Verifiche desk e in loco)

1. La Regione/Provincia autonoma.....effettua le verifiche desk di competenza sulla documentazione acquisita in via telematica o accedendo ai sistemi informativi dell'INPS con un'utenza dedicata e/o sulla base dei dati trasmessi dall'Istituto.
2. L'Autorità di Gestione effettua controlli in loco presso la sede regionale dell'INPS al fine di verificare la documentazione attestante l'effettività dell'erogazione del sostegno al reddito, campionando un numero di destinatari adeguato ai fini della verifica della quietanza dei mandati di pagamento della Cassa integrazione in deroga e del modello SR41.
3. In merito all'effettuazione dei controlli in loco durante l'intero periodo di vigenza delle misure restrittive introdotte al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, la nota ANPAL “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID 19” n. 8013 del 31 agosto 2020, prevede che le parti possono concordare procedure in deroga attraverso cui sostituire le verifiche “in presenza” con nuove modalità di controllo “da remoto”.

Articolo 6 (Disposizioni in materia di protezione di dati personali)

1. Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE), nel decreto legislativo n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei

dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le Parti assicurano che i trattamenti di dati personali saranno posti in essere nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
3. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi di previsione di legge.
4. Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati ed autorizzati, avranno accesso ai dati.
5. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
6. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e seguenti del medesimo Regolamento UE.
7. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, così da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

8. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni – così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali – dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.
9. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo sui trattamenti, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.
10. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso, le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

Articolo 7 (Conservazione della documentazione)

1. Gli Uffici regionali/provinciali competenti e l'INPS si impegnano a conservare tutti i documenti, sia di natura amministrativa che di natura contabile, sotto forma di originali e copie autentiche (nei casi consentiti), per i tempi e con le modalità previsti dalla vigente normativa comunitaria (art. 140 Reg. (UE) n. 2013/1303) e dalla normativa nazionale di riferimento.

Articolo 8 (Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione, che si applica ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga inerenti alle settimane previste nel decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni, aventi ad oggetto autorizzazioni delle Regioni e delle Province autonome per il tramite dei rispettivi Fondi di Solidarietà, decorre dal 21 dicembre 2020 (data di inizio della fornitura dei dati riportata nei visti) alla data del 1° marzo 2025. La Convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di 4 anni, tramite scambio di note PEC tra le Parti, al fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti nella stessa Convenzione.

2. Le Parti, al fine di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito della presente Convenzione, concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla sua struttura a seguito di nuove disposizioni di legge, per recepire eventuali indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o per evoluzioni tecnico/informatiche relative alle attività previste. Dette eventuali modifiche saranno da concordare tra le Parti tramite appositi scambi di note.

Per INPS

Per la Regione/Provincia autonoma

Il Direttore Regionale INPS

Il -----

Dott.-----

Dott.-----

Allegato: CRITERI TECNICI PER LA FRUIBILITÀ DEI SERVIZI FORNITI DALL'INPS

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale.

MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI ONLINE

a) Modalità di fruizione

L'accesso ai servizi di consultazione online previsti dalla convenzione è fruibile attraverso la rete SPC o la rete pubblica internet, mediante applicazioni web accessibili con protocollo HTTPS.

b) Regole di sicurezza

1) Modalità di accesso

L'accesso ai servizi online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte dell'Ente. Agli operatori saranno attribuite credenziali di accesso individuali, il cui uso deve essere strettamente personale e non cedibile a terzi. L'accesso potrà avvenire attraverso il codice fiscale personale ed un PIN dispositivo fornito dall'INPS, credenziali SPID di livello 2, Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Gli accessi degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete IP dell'Ente. È dunque necessario che l'Ente si avvalga di connettività internet, o infranet, con IP statico.

2) Tracciamento degli accessi

Gli accessi ai servizi INPS sono oggetto di tracciamento, al fine di poter risalire all'autore degli accessi e ai dati consultati.

3) Vincoli e restrizioni

Al fine di prevenire e/o mitigare il rischio di accessi alle banche dati all'esterno del contesto lavorativo dell'Ente, l'INPS si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai servizi online solo in particolari fasce orarie.

Gli operatori autorizzati dall'Ente sono tenuti all'osservanza della "Informativa per l'utilizzo del PIN di accesso ai servizi telematici dell'INPS", resa nota attraverso il messaggio 11837 del 23/07/2013 e comunicata agli utenti al momento del primo accesso.

4) Richiesta delle credenziali di accesso

La richiesta di attribuzione di credenziali di accesso da parte dell'Ente può essere effettuata dal legale rappresentante o dall'amministratore delle utenze da esso nominato.

La richiesta può essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica da consegnare alla struttura INPS preposta.

L'Ente dovrà comunicare tempestivamente la cessazione di eventuali utenze o abilitazioni, al venir meno delle condizioni che hanno portato alla loro attivazione.

VERIFICHE SUGLI ACCESSI

Ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dal presente documento, l'INPS effettua controlli automatizzati per l'individuazione di eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utilizzatori designati dall'Ente.

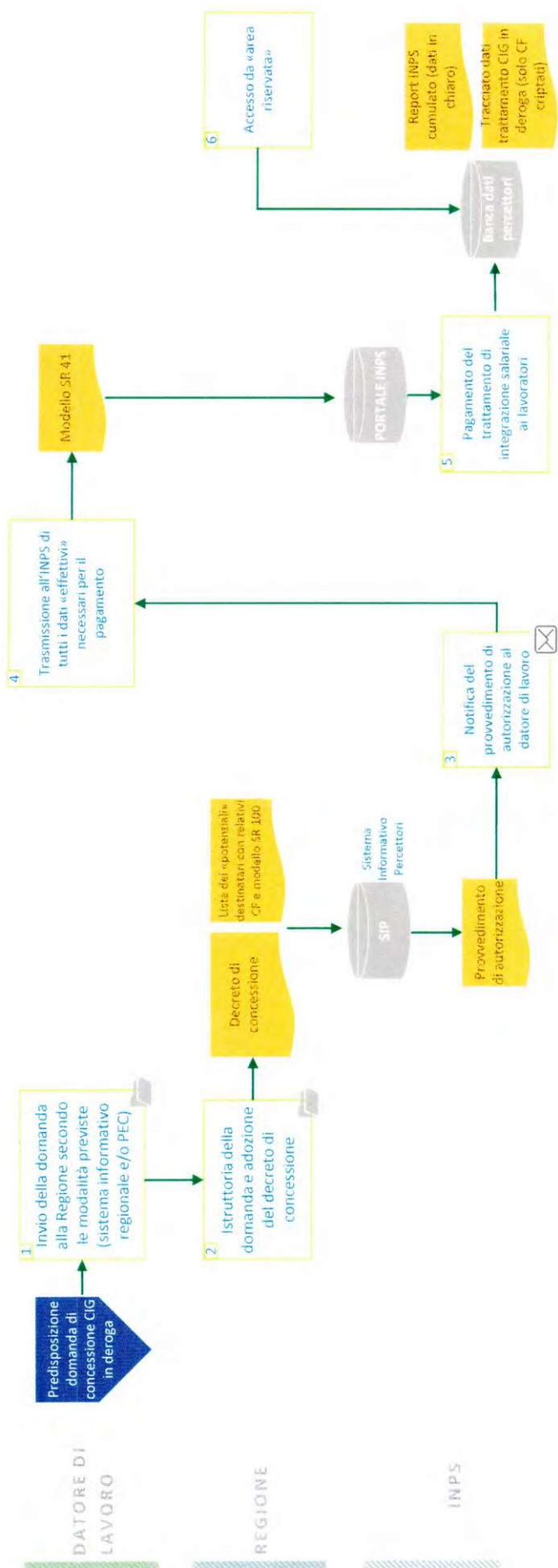
In presenza di anomalie o sospette irregolarità nei predetti accessi, si provvederà con immediatezza alla richiesta di chiarimenti in ordine al comportamento posto in essere ed alla documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati.

Il mancato invio di quanto richiesto, ovvero l'inoltro di documentazione non esaustiva, comporterà l'immediata disabilitazione dell'utenza con contestuale segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali. Ricorrendone i presupposti, si procederà, altresì, a segnalare i fatti agli organi giudiziari per quanto di competenza in ordine ad eventuali ipotesi di reato, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela dell'Istituto".

Nel caso in cui l'irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza, contestualmente all'invio della richiesta di documentazione giustificativa, si procederà anche alla sospensione in via preventiva dell'utenza interessata.

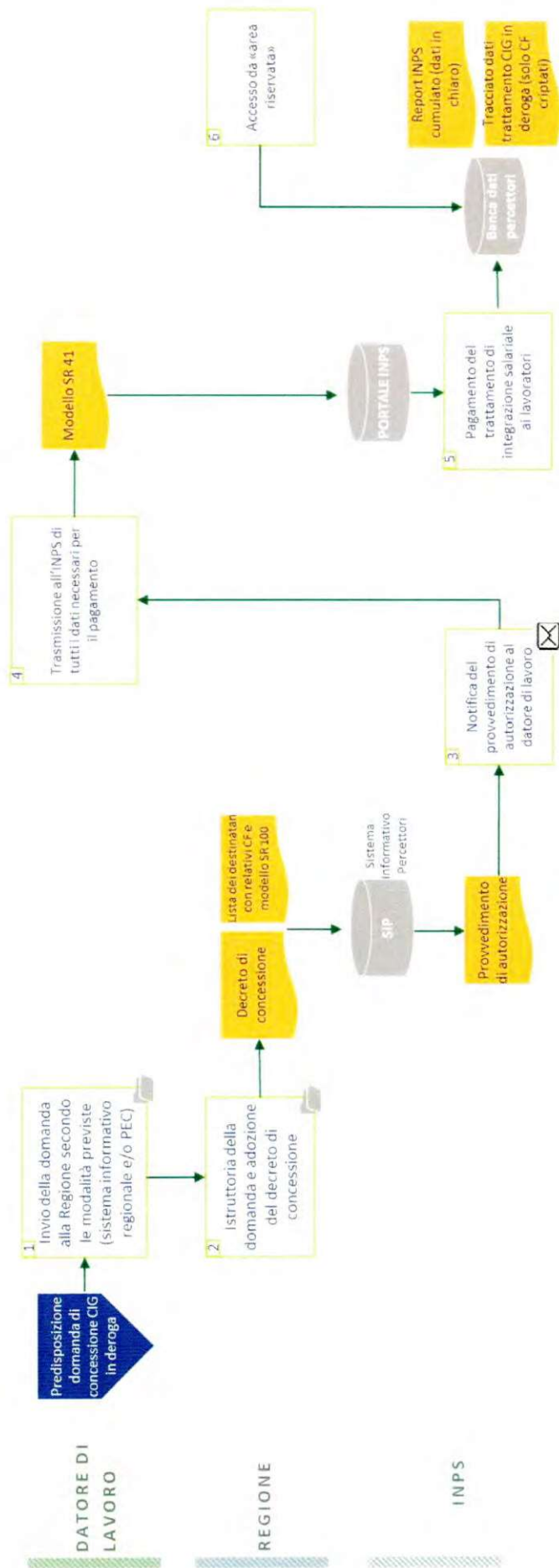
1. Procedura per richiedere la CIG in deroga

1.1 Modalità di presentazione e istruttoria delle domande relative alle prime 9 settimane (DL Cura Italia)



1. Procedura per richiedere la CIG in deroga

1.1 Modalità di presentazione e istruttoria delle domande relative alle prime 9 settimane (DL Cura Italia)



TRACCIATO DATI PAGAMENTI CIGD COVID PROVINCE AUTONOME

NUMERO_DELIBERA
ANNO_DELIBERA
DATA_DELIBERA
DATA_ACCORDO SINDACALE
INIZIO_PRESTAZIONE
FINE_PRESTAZIONE
CODICE_FISCALE_AZIENDA
MATRICOLA_AZIENDA
RAGIONE_SOCIALE
COMUNE_UP_AZIENDA
CF_BENEFICIARIO
ANNO_MENSILITA
MENSILITA
DATA_LIQUIDAZIONE
IMPORTO_PAGATO
ORE_PAGATE
PROTOCOLLO_INPS
NUMERO_AUTORIZZAZIONE
DATA_AUTORIZZAZIONE_INPS
CF_BENEFICIARIO_2
GENERE_BENEFICIARIO

CAMPO	DESCRIZIONE	TIPO/ FORMATO	SOURCE
NUMERO_DELIBERA	Numero delibera Provincia Autonoma	numero intero	Provincia Autonoma
ANNO_DELIBERA	Anno delibera Provincia Autonoma	numero intero di 4 cifre	Provincia Autonoma
DATA_DELIBERA	Data delibera Provincia Autonoma	data gg/mm/aaaa	Provincia Autonoma
DATA_ACCORDO_SINDACALE	Data dell'accordo sindacale	data gg/mm/aaaa	Provincia Autonoma
INIZIO_PRESTAZIONE	Data inizio prestazione	data gg/mm/aaaa	Provincia Autonoma
FINE_PRESTAZIONE	Data fine prestazione	data gg/mm/aaaa	Provincia Autonoma
CODICE_FISCALE_AZIENDA	Codice fiscale dell'azienda	numero intero di 11 cifre (Partita IVA) o stringa di 16 caratteri	INPS
MATRICOLA_AZIENDA	Matricola INPS Azienda	numero intero di 10 cifre	Provincia Autonoma
RAGIONE_SOCIALE	Ragione Sociale dell'azienda	stringa di almeno 2 caratteri	Provincia Autonoma
COMUNE_UP_AZIENDA	Codice Belfiore del comune dell'UP autorizzata	stringa di 4 caratteri composto da una lettera e 3 numeri	Provincia Autonoma
CF_BENEFICIARIO	Codice Fiscale del Beneficiario pseudonimizzato secondo una tecnica che garantisce la corrispondenza univoca tra il codice fiscale del beneficiario e la stringa in ogni singola domanda di cigd	stringa di 16 caratteri alfanumerici	INPS
ANNO_MENSILITA	Anno nel quale è avvenuto il pagamento	numero intero di 4 cifre	INPS
MENSILITA	Mese relativo al periodo pagato	numero intero di 1 o 2 cifre	INPS
DATA_LIQUIDAZIONE	Data del pagamento	data gg/mm/aaaa	INPS
IMPORTO_PAGATO	Importo Pagato =ISL+Contrib. Figurativa+ANF	numero decimale	INPS
ORE_PAGATE	Numero Ore Pagate	numero decimale	INPS
PROTOCOLLO_INPS	Numero Protocollo INPS attribuito alla domanda	stringa di 28 caratteri alfanumerici	INPS
NUMERO_AUTORIZZAZIONE	Numero Autorizzazione INPS attribuito alla domanda	numero intero di 12 cifre	INPS
DATA_AUTORIZZAZIONE_INPS	Data nella quale la domanda è stata autorizzata dalla sede INPS	data gg/mm/aaaa	INPS
CF_BENEFICIARIO_2	Codice Fiscale del Beneficiario pseudonimizzato secondo una tecnica che garantisce la corrispondenza univoca tra il codice fiscale del beneficiario e la stringa nelle diverse domande di cigd	stringa di 16 caratteri alfanumerici	INPS
GENERE_BENEFICIARIO	Genere del Beneficiario	M -maschio; F-femmina;	INPS

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Il Sistema Informativo dei Percettori

funzionalità per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese
connesse alla *CIG in deroga attivata* in risposta all'emergenza
COVID-19

Roma, 19 maggio 2021

Il Sistema Informativo dei Percettori di trattamento di sostegno al reddito



☐ **Il Sistema Informativo dei Percettori di trattamento di sostegno al reddito**

È lo strumento scelto per fornire i dati utili alle Regioni/Province Autonome ai fini della rendicontazione delle spese connesse alla *CIG in deroga attivata* in risposta all'emergenza COVID-19

☐ **Il Sistema Informativo dei Percettori di trattamento di sostegno al reddito**

È un servizio on-line, accessibile tramite il Portale INPS

Procedura di Autorizzazione



L'accesso ai servizi online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte dell'Ente.

Ai delegati Regionali/delle Province Autonome saranno attribuite dall'Istituto credenziali di accesso individuali il cui uso deve essere strettamente personale e non cedibile a terzi. L'accesso potrà avvenire attraverso il codice fiscale personale ed un PIN dispositivo fornito dall'INPS, credenziali SPID di livello 2, Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

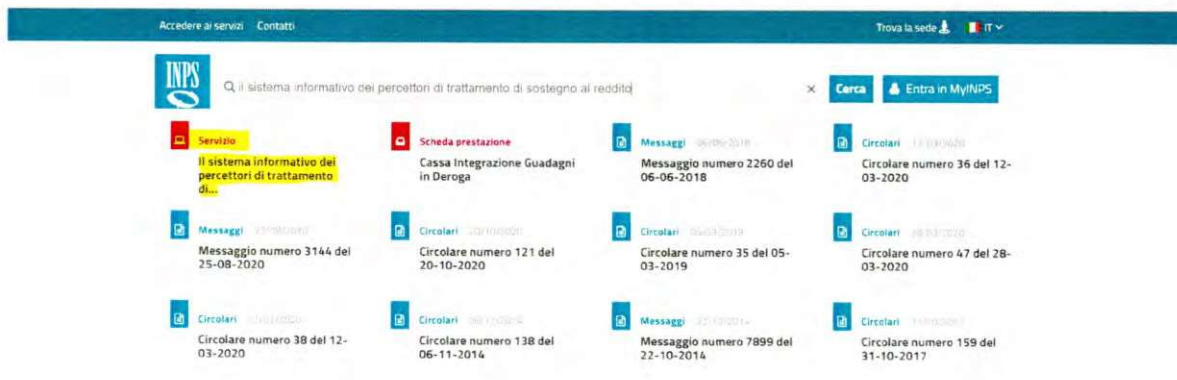
Gli accessi degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete IP dell'Ente. E' dunque necessario che l'Ente si avvalga di connettività internet, o infranet, con IP statico.

Il Sistema Informativo dei Percettori



Il Sistema Informativo dei Percettori è stato realizzato dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per l'accesso e la consultazione in tempo reale della nuova Banca dati di percettori di trattamento di sostegno al reddito come sancito dalla Direttiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10 febbraio 2009 su "Reinserimento nel mercato del lavoro di percettori di trattamenti previdenziali o di altri sussidi o indennità pubbliche".

Il Sistema Informativo dei Percettori è un servizio pubblicato sul Portale INPS



Rendicontazione cigd COVID-19

- ☐ **E' stata creata una nuova funzionalità per permettere alle Regioni/Province Autonome di scaricare il dettaglio delle spese sostenute in merito all'erogazione della cassa integrazione in deroga e derivanti dall'emergenza sanitaria COVID – 19**

- ☐ **A tale scopo è stata aggiunta una nuova voce di menù nella sezione 'CIG in DEROGA' del SIP :**
'Export lista Pagamenti diretti COVID'

- ☐ **Ogni Regione/Provincia Autonoma accederà solo ai dati di propria pertinenza**

Home Sistema Informativo dei Percettori


L'Istituto | Dati, ricerche e bilanci | Avvisi, bandi e fatturazione | INPS Comunica | Prestazioni e servizi | Amministrazione trasparente

Assistenza | Contatti | Dichiarazioni di accessibilità

Indietro | Vai a MyINPS | Modifica contatti | Modifica PIN | Esci

Prestazioni e Servizi / Il sistema informativo dei percettori di trattamento di sostegno al reddito

Ultimo accesso: 09/12/2020 22:31


Sistema Informativo dei Percettori


Politiche Attive

In questa sezione è possibile gestire le comunicazioni ad INPS relative a: i percorsi di Politica Attiva ex art. 4 c. 36 L. 92/2012; informazioni per il riconoscimento degli incentivi ex art. 4, c. 39, L.92/2012; eventi che determinano la decadenza dal diritto alla percezione di prestazioni sostegno del reddito ex art. 4 c. 44 L.92/2012.

Monitoraggio

In questa sezione è possibile consultare i prospetti cumulativi del numero di soggetti percettori di sostegno al reddito presenti nella Banca Dati Percettori.

Politiche Passive

In questa sezione è possibile effettuare ricerche e visualizzare i profili dei soggetti percettori di Sostegno al Reddito presenti nella Banca Dati Percettori.

CIG in Deroga

In questa sezione è possibile ricercare, consultare e gestire i profili dei soggetti percettori di CIG in deroga.

Mobilità in Deroga

In questa sezione è possibile ricercare, consultare e gestire i profili dei soggetti percettori di Mobilità in deroga.

Fondi di Solidarietà

In questa sezione è possibile ricercare e consultare i profili dei soggetti percettori di Fondi di Solidarietà.

Sezione Cig in Deroga de SIP

[L'Istituto](#) [Dati, analisi e bilanci](#) [Avvisi, bandi e fatturazione](#) [INPS Comunica](#) [Prestazioni e servizi](#) [Amministrazione trasparente](#) [Assistenza](#) [Contatti](#) [Dichiarazioni di accessibilità](#)

[Indietro](#) [Vai a MyINPS](#)

INPS > Prestazioni e Servizi > Il sistema informativo dei perceptor di trattamento di sostegno al reddito

Sistema Informativo dei Perceptor

56 IN Home > Pagamenti diretti

CIG in Deroga

- Export dettaglio Pagamenti autorizzazione
- Export lista Pagamenti diretti COVID**
- Export lista Pagamenti diretti
- Ricerca Domande
- Gestione Decreto
- Upload XML Decreti
- Upload XML Integrazione Decreti
- Upload XML Estensione Domande
- Upload XML Variazione Decreti
- Upload XML Rettifica Domande
- Upload Chiusura Domande CIG
- Monitoraggio Covid 33193

Lista Pagamenti Diretti CIG in deroga COVID

Attenzione! L'elaborazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

Estrai i pagamenti disposti nel periodo:

Data Dal: 01 Dicembre 2020

Data Al: 01 Dicembre 2020

[Esporta CSV](#) [Esporta Excel](#)

[Lista CAP Comuni](#) [Manuale Utente](#) [Contact Center](#)

Condizioni di estrazioni dati



- ☐ **I dati potranno essere estratti utilizzando un filtro di selezione temporale relativo alla data di disposizione del pagamento**
- ☐ **L'intervallo massimo consentito per il filtro di selezione è di due settimane: tale limite è derivato dal limite fisico di contenimento dei dati nei file generati**
- ☐ **L'estrazione dei dati potrebbe richiedere alcuni minuti**
- ☐ **I formati dei file generati sono:**
 - **EXCEL**
 - **CSV**

Tracciato record



Il tracciato record secondo il quale vengono presentati i dati estratti è stato condiviso con le Regioni/Province Autonome

Sono stati realizzati due diversi tracciati: uno per le Regioni ed uno per le Province Autonome che non hanno presentato domande di deroga regionale ma hanno fatto ricorso ai Fondi di Solidarietà

I dati estratti dettagliano ogni singolo pagamento eseguito ad ogni beneficiario della prestazione in oggetto

Tracciato Record Regioni

CAMPO	DESCRIZIONE
NUMERO_DETERMINA	Numero determina regionale
ANNO_DETERMINA	Anno determina regionale
COD_REG_DOMANDA	Codice univoco identificativo regionale
DECRETO_LEGISLATIVO	Numero Decreto Legislativo
DATA_ACCORDO_SINDACALE	Data dell'accordo sindacale
INIZIO_PERIODO_AUT	Data inizio periodo cigd autorizzato
FINE_PERIODO_AUT	Data fine periodo cigd autorizzato
CODICE_FISCALE_AZIENDA	Codice fiscale dell'azienda
MATRICOLA_AZIENDA	Matricola INPS Azienda
RAGIONE_SOCIALE	Ragione Sociale dell'azienda
COMUNE_UP_AZIENDA	Codice Belfiore del comune dell'UP autorizzata
CF_BENEFICIARIO	Codice Fiscale del Beneficiario pseudonimizzato secondo una tecnica che garantisca la corrispondenza univoca tra il codice fiscale del beneficiario e la stringa in ogni singola domanda di cigd
ANNO_MENSILITA	Anno nel quale è avvenuto il pagamento
MENSILITA	Mese relativo al periodo pagato
DATA_LIQUIDAZIONE	Data del pagamento
IMPORTO_PAGATO	Importo Pagato = ISL + Contrib. Figurativa + ANF
ORE_PAGATE	Numero Ore Pagate
PROTOCOLLO_INPS	Numero Protocollo INPS attribuito alla domanda di cigd regionale
NUMERO_AUTORIZZAZIONE	Numero Autorizzazione INPS attribuito alla domanda di cigd regionale
DATA_AUTORIZZAZIONE_INPS	Data nella quale la domanda è stata autorizzata dalla sede INPS
CF_BENEFICIARIO_2	Codice Fiscale del Beneficiario pseudonimizzato secondo una tecnica che garantisca la corrispondenza univoca tra il codice fiscale del beneficiario e la stringa nelle diverse domande di cigd
GENERE_BENEFICIARIO	Genere del Beneficiario

Tracciato Record Province Autonome

CAMPO	DESCRIZIONE
NUMERO_DELIBERA	Numero delibera Provincia Autonoma
ANNO_DELIBERA	Anno delibera Provincia Autonoma
DATA_DELIBERA	Data delibera Provincia Autonoma
DATA_ACCORDO SINDACALE	Data dell'accordo sindacale
INIZIO_PRESTAZIONE	Data inizio prestazione
FINE_PRESTAZIONE	Data fine prestazione
CODICE_FISCALE_AZIENDA	Codice fiscale dell'azienda
MATRICOLA_AZIENDA	Matricola INPS Azienda
RAGIONE_SOCIALE	Ragione Sociale dell'azienda
COMUNE_UP_AZIENDA	Codice Belfiore del comune dell'UP autorizzata
CF_BENEFICIARIO	Codice Fiscale del Beneficiario pseudonimizzato secondo una tecnica che garantisca la corrispondenza univoca tra il codice fiscale del beneficiario e la stringa in ogni singola domanda di cigd
ANNO_MENSILITA	Anno nel quale è avvenuto il pagamento
MENSILITA	Mese relativo al periodo pagato
DATA_LIQUIDAZIONE	Data del pagamento
IMPORTO_PAGATO	Importo Pagato =ISL+Contrib. Figurativa+ANF
ORE_PAGATE	Numero Ore Pagate
PROTOCOLLO_INPS	Numero Protocollo INPS attribuito alla domanda
NUMERO_AUTORIZZAZIONE	Numero Autorizzazione INPS attribuito alla domanda
DATA_AUTORIZZAZIONE_INPS	Data nella quale la domanda è stata autorizzata dalla sede INPS
CF_BENEFICIARIO_2	Codice Fiscale del Beneficiario pseudonimizzato secondo una tecnica che garantisca la corrispondenza univoca tra il codice fiscale del beneficiario e la stringa nelle diverse domande di cigd
GENERE_BENEFICIARIO	Genere del Beneficiario

Dettaglio pagamenti beneficiari CIDG regionale COVID

Il servizio **'Il Sistema Informativo dei Percettori di trattamento di sostegno al reddito'** (conosciuto anche come Banca dati Percettori) è lo strumento utilizzato dall'Istituto per rendere disponibili i dati dei pagamenti eseguiti ai beneficiari di domande di Cig in deroga COVID con autorizzazione regionale.

Tale servizio è pubblicato sul Portale INPS e l'accesso è regolato dalle norme di sicurezza dell'Istituto per l'accesso ai servizi on line. Le Regioni possono richiederne l'abilitazione all'accesso a alle sedi INPS e ogni singolo delegato regionale autorizzato può accedere a tale servizio tramite PIN o SPID o CIE o CNS.

L'Istituto Dati, ricerche e bilanci Avvisi, bandi e fatturazione INPS Comunica Prestazioni e servizi Amministrazione trasparente Assistenza Contatti Dichiarazioni di accessibilità

Indietro Vai a MyINPS

Cerca

Prestazioni e Servizi / Autenticazione

Autenticazione

PIN SPID CIE CNS

Codice Fiscale

PIN

Accedi

Per l'accesso ai servizi online INPS è necessario avere un PIN rilasciato dall'Istituto, o una identità SPID almeno di livello 2, o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

[Istruzioni per l'accesso](#)

[Hai smarrito il tuo PIN?](#)

[Richiedi e gestisci il tuo PIN](#)

Entrati nel servizio **'Il Sistema Informativo dei Percettori di trattamento di sostegno al reddito'** le Regioni possono trovare la nuova funzionalità **'Export lista Pagamenti diretti COVID'** all'interno della sezione **'CIG in Deroga'** dedicata alla Cassa Integrazione In Deroga:

INPS L'Istituto Dati, ricerche e bilanci Avvisi, bandi e fatturazione INPS Comunica Prestazioni e servizi Amministrazione trasparente Assistenza Contatti Dichiarazioni di accessibilità

Indietro Vai a MyINPS Modifica contatti Modifica PIN Esci Cerca

Prestazioni e Servizi / Il sistema informativo dei percettori di trattamento di sostegno al reddito

Ultimo accesso: 09/12/2020 22:31

Sistema Informativo dei Percettori

Politiche Attive

In questa sezione è possibile gestire la comunicazione ad INPS relative ai percorsi di Politica Attiva ex art. 4 c. 36 L. 92/2012; informazioni per il riconoscimento degli incentivi ex art. 4, c. 39, L.92/2012; eventi che determinano la decadenza dal diritto alla percezione di prestazioni sostegno del reddito ex art. 4 c. 44 L.92/2012.

Monitoraggio

In questa sezione è possibile consultare i prospetti cumulativi del numero di soggetti percettori di sostegno al reddito presenti nella Banca Dati Percettori.

Politiche Passive

In questa sezione è possibile effettuare ricerche e visualizzare i profili dei soggetti percettori di Sostegno al Reddito presenti nella Banca Dati Percettori.

CIG in Deroga

In questa sezione è possibile ricercare, consultare e gestire i profili dei soggetti percettori di CIG in deroga.

Mobilità in Deroga

In questa sezione è possibile ricercare, consultare e gestire i profili dei soggetti percettori di Mobilità in deroga.

Fondi di Solidarietà

In questa sezione è possibile ricercare e consultare i profili dei soggetti percettori di Fondi di Solidarietà.

Selezionando la voce di menù **'Export lista Pagamenti diretti COVID'** si apre una pagina attraverso la quale le Regioni possono esportare i dati relativi ai pagamenti eseguiti dall'Istituto per ogni beneficiario di domande di cig in deroga COVID con autorizzazione regionale.

Le Regioni potranno accedere solo ai dati di propria competenza e potranno scaricare i dati filtrando per intervallo temporale sulla data della disposizione del pagamento, range che non potrà essere superiore a quindici giorni; potranno scegliere di scaricare i dati secondo due formati: formato csv e formato excel.

INPS L'Istituto Dati, analisi e bilanci Avvisi, bandi e fatturazione INPS Comunica Prestazioni e servizi Amministrazione trasparente Assistenza Contatti Dichiarazioni di accessibilità

Indietro Vai a MyINPS Cerca

Prestazioni e Servizi / Il sistema informativo dei percettori di trattamento di sostegno al reddito

Sistema Informativo dei Percettori

Home - Pagamenti diretti

CIG in Deroga

Export dettaglio Pagamenti autorizzazione

Export lista Pagamenti diretti COVID

Export lista Pagamenti diretti

Wanted a Domanda

Condanno Decreti

Upload XML Decreti

Upload XML Integrazione Decreti

Upload XML Estensione Domande

Upload XML Variazione Decreti

Upload XML Rettifica Domande

Upload Chiusura Domande CIG

Monitoraggio Covid 19/19

Lista Pagamenti diretti CIG in deroga COVID

Attenzione! L'elaborazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

Esportare i pagamenti disponibili nel periodo:

Data Dal: 01 Dicembre 2020

Data Al: 01 Dicembre 2020

Esporta CSV Esporta Excel

Lista CAP Comuni Manuale Utente Contact Center

Dettaglio pagamenti beneficiari CIDG Province Autonome COVID

Le Province Autonome potranno seguire lo stesso iter specificato sopra per scaricare i file di dettaglio dei pagamenti dei beneficiari delle prestazioni di Deroga COVID. Le informazioni saranno disponibili secondo un diverso tracciato, derivato dalla prestazione di Fondo di solidarietà.

Tracciati record

TRACCIATO DATI PAGAMENTI CIDG COVID REGIONI

CAMPO	DESCRIZIONE	TIPO/ FORMATO	FONTE
NUMERO_DETERMINA	Numero determina regionale	numero intero	Regione
ANNO_DETERMINA	Anno determina regionale	numero intero di 4 cifre	Regione
COD_REG_DOMANDA	Codice univoco identificativo regionale	stringa lunga 20 caratteri	Regione
DECRETO_LEGISLATIVO	Numero Decreto Legislativo	numero intero	Regione
DATA_ACCORDO_SINDACALE	Data dell'accordo sindacale	data gg/mm/aaaa	Regione
INIZIO_PERIODO_AUT	Data inizio periodo cigd autorizzato	data gg/mm/aaaa	Regione
FINE_PERIODO_AUT	Data fine periodo cigd autorizzato	data gg/mm/aaaa	Regione
CODICE_FISCALE_AZIENDA	Codice fiscale dell'azienda	numero intero di 11 cifre (Partita IVA) o stringa di 16 caratteri alfanumerici (Cod.Fisc.)	INPS
MATRICOLA_AZIENDA	Matricola INPS Azienda	numero intero di 10 cifre	Regione
RAGIONE_SOCIALE	Ragione Sociale dell'azienda	stringa di almeno 2 caratteri	Regione
COMUNE_UP_AZIENDA	Codice Belfiore del comune dell'UP autorizzata	stringa di 4 caratteri composto da una lettera e 3 numeri	Regione
CF_BENEFICIARIO	Codice Fiscale del Beneficiario pseudonimizzato secondo una tecnica che garantisca la corrispondenza univoca tra il codice fiscale del beneficiario e la stringa in ogni singola domanda di cigd	stringa di 16 caratteri alfanumerici	INPS
ANNO_MENSILITA	Anno nel quale è avvenuto il pagamento	numero intero di 4 cifre	INPS
MENSILITA	Mese relativo al periodo pagato	numero intero di 1 o 2 cifre	INPS
DATA_LIQUIDAZIONE	Data del pagamento	data gg/mm/aaaa	INPS
IMPORTO_PAGATO	Importo Pagato =ISL+Contrib. Figurativa+ANF	numero decimale	INPS
ORE_PAGATE	Numero Ore Pagate	numero decimale	INPS
PROTOCOLLO_INPS	Numero Protocollo INPS attribuito alla domanda di cigd regionale	stringa di 28 caratteri alfanumerici	INPS
NUMERO_AUTORIZZAZIONE	Numero Autorizzazione INPS attribuito alla domanda di cigd regionale	numero intero di 12 cifre	INPS
DATA_AUTORIZZAZIONE_INPS	Data nella quale la domanda è stata autorizzata dalla sede INPS	data gg/mm/aaaa	INPS
CF_BENEFICIARIO_2	Codice Fiscale del Beneficiario pseudonimizzato secondo una tecnica che garantisca la corrispondenza univoca tra il codice fiscale del beneficiario e la stringa nelle diverse domande di cigd	stringa di 16 caratteri alfanumerici	INPS
GENERE_BENEFICIARIO	Genere del Beneficiario	M -maschio; F-femmina;	INPS

TRACCIATO DATI PAGAMENTI CIGD COVID PROVINCE AUTONOME

CAMPO	DESCRIZIONE	TIPO/ FORMATO	FONTE
NUMERO_DELIBERA	Numero delibera Provincia Autonoma	numero intero	Provincia Autonoma
ANNO_DELIBERA	Anno delibera Provincia Autonoma	numero intero di 4 cifre	Provincia Autonoma
DATA_DELIBERA	Data delibera Provincia Autonoma	data gg/mm/aaaa	Provincia Autonoma
DATA_ACCORDO_SINDACALE	Data dell'accordo sindacale	data gg/mm/aaaa	Provincia Autonoma
INIZIO_PRESTAZIONE	Data inizio prestazione	data gg/mm/aaaa	Provincia Autonoma
FINE_PRESTAZIONE	Data fine prestazione	data gg/mm/aaaa	Provincia Autonoma
CODICE_FISCALE_AZIENDA	Codice fiscale dell'azienda	numero intero di 11 cifre (Partita IVA) o stringa di 16 caratteri	INPS
MATRICOLA_AZIENDA	Matricola INPS Azienda	numero intero di 10 cifre	Provincia Autonoma
RAGIONE_SOCIALE	Ragione Sociale dell'azienda	stringa di almeno 2 caratteri	Provincia Autonoma
COMUNE_UP_AZIENDA	Codice Belfiore del comune dell'UP autorizzata	stringa di 4 caratteri composto da una lettera e 3 numeri	Provincia Autonoma
CF_BENEFICIARIO	Codice Fiscale del Beneficiario pseudonimizzato secondo una tecnica che garantisce la corrispondenza univoca tra il codice fiscale del beneficiario e la stringa in ogni singola domanda di cigd	stringa di 16 caratteri alfanumerici	INPS
ANNO_MENSILITA	Anno nel quale è avvenuto il pagamento	numero intero di 4 cifre	INPS
MENSILITA	Mese relativo al periodo pagato	numero intero di 1 o 2 cifre	INPS
DATA_LIQUIDAZIONE	Data del pagamento	data gg/mm/aaaa	INPS
IMPORTO_PAGATO	Importo Pagato = ISL+Contrib. Figurativa+ANF	numero decimale	INPS
ORE_PAGATE	Numero Ore Pagate	numero decimale	INPS
PROTOCOLLO_INPS	Numero Protocollo INPS attribuito alla domanda	stringa di 28 caratteri alfanumerici	INPS
NUMERO_AUTORIZZAZIONE	Numero Autorizzazione INPS attribuito alla domanda	numero intero di 12 cifre	INPS
DATA_AUTORIZZAZIONE_INPS	Data nella quale la domanda è stata autorizzata dalla sede INPS	data gg/mm/aaaa	INPS
CF_BENEFICIARIO_2	Codice Fiscale del Beneficiario pseudonimizzato secondo una tecnica che garantisce la corrispondenza univoca tra il codice fiscale del beneficiario e la stringa nelle diverse domande di cigd	stringa di 16 caratteri alfanumerici	INPS
GENERE_BENEFICIARIO	Genere del Beneficiario	M -maschio; F-femmina;	INPS

**Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle
spese connesse alla *CIG in deroga attivata* in risposta
all'emergenza da COVID-19**

11 giugno 2021

INDICE

1. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO	6
2. LA CIG IN DEROGA	6
2.1. Condizioni per l'accesso ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto Cura Italia (come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)	8
2.2. Durata del trattamento	8
2.3. Accordi sindacali per i datori di lavoro	9
2.4. Procedura per richiedere la CIG in deroga	11
2.4.1. Modalità di presentazione e istruttoria delle domande relative alle prime 9 settimane (DL Cura Italia)	11
2.4.2. Modalità di presentazione delle domande relative al periodo integrativo (DL Rilancio)	12
3. ITER DI RENDICONTAZIONE DELLA CIG IN DEROGA A VALERE SUI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI FSE 2014 – 2020	15
3.1. Spese ammissibili	16
3.2. Fase preliminare alla rendicontazione: autorizzazione della CIG in deroga ed erogazione dei pagamenti	16
3.3. Fase preliminare alla rendicontazione	18
3.4. Fase di rendicontazione: svolgimento delle verifiche desk, predisposizione e invio del rendiconto delle spese sostenute all'AdC	18
3.5. Effettuazione dei controlli in loco	19
4. CIRCUITO FINANZIARIO	19
5. MODALITÀ DI RICHIESTA CUP	20
6. INDICATORI	20
7. CONVENZIONE	21
8. MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALLA CIG IN DEROGA	21
9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	22

QUADRO NORMATIVO

- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;
- decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”* (Decreto Cura Italia);
- decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (Decreto Rilancio);
- decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”*, abrogato dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- decreto interministeriale n. 3 del 24 marzo 2020 di riparto dei fondi, previsto dall'articolo 22 del decreto Cura Italia recante *“Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga”*;
- decreto interministeriale n. 5 del 24 aprile 2020 concernente la ripartizione della seconda quota delle risorse, per l'anno 2020, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- circolare INPS del 10 febbraio 2020, n. 20, recante le misure, in vigore dal 1° gennaio 2020, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale

per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'indennità di disoccupazione Naspi, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili;

- circolare INPS del 12 marzo 2020, n. 38, recante norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi;
- circolare INPS del 28 marzo 2020, n. 47, recante primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge n. 18/2020 unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell'iter di concessione relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto, sottolineando anche come gli stessi derogino alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro;
- circolare INPS n. 48 del 29 marzo 2020 relativa all'accertamento della coerenza dei dati identificativi del titolare delle prestazioni pensionistiche e di altra natura con quelli dell'intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione attraverso nuove procedure telematiche, nonché all'eliminazione dei modelli cartacei;
- circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 8 dell'8 aprile 2020 concernente indicazioni operative in tema di ammortizzatori sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- messaggio INPS n. 1508 del 6 aprile 2020 relativo alla semplificazione delle modalità di gestione e compilazione del modello "IG Str Aut" (cod. "SR41") contenente i dati per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali;
- messaggio INPS n. 1658 del 17 aprile 2020 recante *"Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga inviate con causale "Covid-19" per le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18"*;
- circolare INPS n. 61 del 23 maggio 2020 relativa alla corretta gestione dell'iter concessorio dei trattamenti di cassa integrazione in deroga per le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 19 giugno 2020 (repertorio Decreti n. 9 del 20 giugno 2020), emanato il 1° luglio 2020;
- circolare INPS del 27 giugno 2020, n.78;

- circolare n. 11 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 1° luglio 2020;
- circolare INPS n. 86 del 15 luglio 2020;
- messaggio INPS n. 2901 del 21 luglio 2020 recante: *“Trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD. Nuova disciplina decadenziale prevista dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Effetti conseguenti all’applicazione della norma. Indirizzi ministeriali. Modalità operative”*;
- Circolare MEF-RGS n. 17 del 28 luglio 2020 e relativo allegato 1 recante le indicazioni operative per il monitoraggio degli interventi COVID-19;
- messaggio INPS n. 3007 del 31 luglio 2020 recante: *“Trattamenti di CIGD, CIGO e ASO. Nuova disciplina decadenziale relativa ai pagamenti diretti erogati dall’INPS. Oneri a carico dei datori di lavoro”*;
- Circolare MEF-IGRUE n. 18 del 28 settembre 2020 recante: *“Anno contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021. Certificazione spese per l’emergenza COVID-19. Cofinanziamento UE 100%. Programmi Operativi FESR e FSE”*..

1. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Oggetto del presente documento sono gli interventi di cassa integrazione in deroga derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19.

Le Linee Guida, quale strumento *in progress* suscettibile di aggiornamenti in rispondenza all'evoluzione del quadro normativo in materia, intendono fornire un supporto operativo all'iter procedurale necessario per la rendicontazione delle spese connesse agli interventi relativi all'attivazione della Cassa integrazione in deroga, prevista dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto **Cura Italia**) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. **Decreto Rilancio**), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si intendono finanziare a valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020.

Dal momento che le risorse provengono dai POR, si ritiene utile precisare quanto segue:

- le attività di gestione e controllo verranno operate in conformità a quanto previsto dai Sistemi di Gestione e Controllo dei singoli Programmi Operativi e in linea con gli atti integrativi e di deroga emanati durante il periodo emergenziale, ove compatibili con l'intervento;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del Regolamento (UE) 1303/2013, il beneficiario dell'operazione è l'Autorità di Gestione del Programma.

2. LA CIG IN DEROGA

Una delle prime misure adottate allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus riguarda la possibilità di chiedere la cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, con unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Nello specifico, l'art. 17 del DL 2 marzo 2020, n. 9 ha previsto per i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, con unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna e i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette Regioni, di riconoscere limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute, d'intesa con le Regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la Regione Lombardia, circa 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna.

La cassa integrazione è stata successivamente estesa a tutte le altre Regioni e Province Autonome; la sua applicazione è avvenuta in maniera scaglionata e con limiti di durata differenti in relazione alla diversa classificazione del territorio nazionale da parte dei successivi provvedimenti governativi (cfr. § Durata del trattamento).

L'articolo 22, comma 1 del Decreto-Legge "Cura Italia" stabilisce infatti che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro, laddove non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

La cassa integrazione in deroga è assunta sulla base di Accordi Quadro stipulati, anche per via telematica, tra le Regioni e le Province Autonome e le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Successivamente è intervenuto l'art. 70¹ del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd DL Rilancio) stabilendo che la cassa integrazione in deroga è riconosciuta nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.

Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.

¹ Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga in forza della Legge 24 aprile 2020, n. 27.

2.1. Condizioni per l'accesso ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto Cura Italia (come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

Ai sensi dell'art. 22, comma 1 del DL Cura Italia, i datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla cassa integrazione in deroga sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dal D.Lgs. n. 148/2015 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di solidarietà).

Possono beneficiare dell'integrazione salariale tutti i lavoratori, indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento, aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato nei limiti della durata del primo contratto.

Con riferimento ai lavoratori a tempo determinato, la legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del DL Cura Italia ha introdotto l'art. 19-bis che prevede per i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali la possibilità di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

Le categorie di lavoratori che possono beneficiare della CIG in deroga sono specificatamente individuate negli Accordi Quadro stipulati tra le Regioni/Province Autonome e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente maggiormente rappresentative².

2.2. Durata del trattamento

Così come previsto dall'art. 22 del DL Cura Italia, e a condizione che sussista la copertura finanziaria degli interventi, la CIG in deroga è riconosciuta per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque **per un periodo non superiore a 9 settimane (22 settimane per le c.d. "zone rosse" e 13 settimane per le c.d. "zone gialle") a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020.**

Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, DL Rilancio) ha innalzato la durata del trattamento di integrazione salariale in deroga (art. 70), introducendo **una proroga** alle settimane previste dal DL Cura Italia.

² L'INPS verifica esclusivamente che le categorie siano ricomprese nella norma e che i lavoratori siano presenti nell'elenco allegato al decreto di concessione inviato dalla Regione.

In particolare, i datori di lavoro che hanno già utilizzato **interamente le prime 9 settimane**, (ovvero le 22 e 13 settimane concesse per le c.d. “zone rosse” e “zone gialle”) possono richiedere **ulteriori 5 settimane** con la medesima causale “Covid-19”, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa per il periodo compreso **tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020**.

Inoltre, sono previste ulteriori **4 settimane** di ammortizzatore sociale con causale “Covid-19”, che possono essere utilizzate a partire dal **1° settembre 2020 e fino al 31 ottobre 2020** per far fronte a riduzioni o sospensioni di attività lavorativa riconducibili all'emergenza epidemiologica. Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 settimane più 5 settimane), l'articolo 70-bis del DL Rilancio ha previsto la possibilità di usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti **antecedentemente al 1° settembre 2020**.

2.3. Accordi sindacali per i datori di lavoro

I datori di lavoro accedono al trattamento di cassa integrazione in deroga previo accordo con le RSA/RSU ove presenti e in mancanza con le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro **che occupano fino a cinque dipendenti, né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 22, comma 1)³**, tale ultima alternativa è stata poi soppressa dall'articolo 70 del DL Rilancio

Ai sensi del vigente art. 22 del DL Cura Italia, l'accordo sindacale può essere concluso anche in via telematica con le RSA/RSU ove presenti e in mancanza con le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, **entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'azienda**.

L'istanza di CIG in deroga può essere presentata alla Regione solo a conclusione della procedura sindacale, sulla base delle modalità e tempistiche previste dagli Accordi quadro stipulati dalle Regioni con le organizzazioni sindacali e datoriali.⁴

³ Disposizione introdotta dalla Legge di Conversione del D.L. 18 del 17 marzo 2020, n. 27 del 24 aprile 2020.

⁴ Il termine varia dai 2 giorni (48 h) previsto dall'Accordo Quadro della Regione Marche ai 5 giorni previsti da Basilicata, Puglia, Calabria. Diversamente le Regioni Lazio e Veneto prevedono nei rispettivi Accordi Quadro il ricorso alla **procedura semplificata**: informativa, anche per il tramite degli enti bilaterali, alle OO.SS. che attiva la procedura sindacale da esperire entro il termine di 3 giorni lavorativi, in mancanza della definizione il datore di lavoro può presentare l'istanza di CIG IN DEROGA allegando l'evidenza dell'informativa data alle OO.SS, fatta salva l'entrata in vigore di norme semplificatrici che trovano immediata applicazione dall'entrata in vigore delle stesse. L'informativa deve attestare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica per l'attività

Per la Provincia autonoma di Bolzano l'Accordo prevede, invece, che ai fini della procedibilità e dell'autorizzazione della domanda è sufficiente che la domanda diretta alla sede INPS di Bolzano, venga altresì inoltrata alle OO.SS. territoriali comprendendo l'elenco dei lavoratori interessati.⁵

Per la Provincia autonoma di Trento, l'Accordo Quadro provinciale prevede che l'accordo sindacale ai sensi dell'art. 22 del DL Cura Italia è considerato raggiunto qualora non intervenga richiesta di consultazione ed esame congiunto da parte delle organizzazioni sindacali (o dell'RSA/RSU, se presenti) entro i tre giorni dall'invio alle stesse da parte dell'azienda interessata della comunicazione di adesione alla disciplina stabilita dall'Accordo Quadro contenente la certificazione dell'accesso alla cassa in deroga in conseguenza degli effetti diretti o indiretti dell'emergenza Covid-19, dell'entità e della durata prevedibile della sospensione, del numero di lavoratori interessati⁶.

Il verbale di accordo sindacale deve indicare gli elementi individuati dagli Accordi Quadro, quali a titolo esemplificativo:

- 1) data di avvio della procedura sindacale;
- 2) che il motivo della sospensione o della riduzione del lavoro che determina il ricorso alla CIG in deroga è conseguenza dell'emergenza epidemiologica o delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte;
- 3) dichiarazione del datore di lavoro attestante che per l'unità produttiva e per i lavoratori interessati dalla domanda non può beneficiare degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e II del D.lgs. n.148/2015 ordinari;
- 4) periodo richiesto della CIG in deroga avente decorrenza non anteriore al 23/02/2020 e fino al 31/08/2020;
- 5) indicazione puntuale delle ore di fabbisogno di CIG in deroga;
- 6) numero complessivo dei lavoratori in organico e numero ed elenco dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione e per i quali si chiede il sostegno della CIG in deroga;
- 7) attestare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica per l'attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla CIG in deroga.

aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla CIG IN DEROGA.

⁵ Accordo Quadro della PA di Bolzano.

⁶ Accordo Quadro della PA di Trento.

2.4. Procedura per richiedere la CIG in deroga

2.4.1. Modalità di presentazione e istruttoria delle domande relative alle prime 9 settimane (DL Cura Italia)

Le domande per la concessione della Cassa Integrazione in deroga, compilate sui format predisposti dalle Regioni, unitamente agli allegati richiesti, devono essere presentate, secondo le modalità (Sistema informativo regionale e/o PEC) previste, alle Regioni di competenza.

Alla domanda deve essere allegata l'ulteriore documentazione, ove prevista, dagli specifici Accordi Quadro regionali.

Le Regioni verificano i requisiti di accesso e adottano il decreto di concessione. Fa eccezione la Regione Valle d'Aosta, che non verifica *ex-ante* il possesso dei requisiti di accesso alla misura, ma effettua dei controlli a campione *ex-post*.

Si precisa che per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna le 9 settimane costituiscono un periodo aggiuntivo a quello precedentemente disposto dall'art. 17 del DL n. 9/2020 e che il DL n. 18/2020 e i decreti di riparto delle risorse (DM 24 marzo 2020 e DDG del 27 marzo 2020) stabiliscono che i trattamenti possono essere autorizzati dalle Regioni interessate con un unico provvedimento di concessione, anche a fronte di un'unica domanda relativa all'intero periodo.

Per la Province autonome di Trento e Bolzano, le domande di concessione della deroga, con la causale "Covid-19", devono essere autorizzate dai relativi Fondi di solidarietà⁷. Le istanze devono essere presentate dai datori di lavoro direttamente all'INPS attraverso il Sistema Informativo. Nella compilazione della domanda dovrà essere indicata la causale per deroga COVID (92 per Trento e 93 per Bolzano) allegando alla stessa l'accordo aziendale ove necessario per l'accesso alla prestazione, oppure l'accordo quadro, e il file.csv compilato con tutti i dati degli addetti all'unità produttiva.

Le domande trasmesse dai datori di lavoro sono istruite dalle Regioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e validate a seguito delle verifiche di competenza.

Il decreto è trasmesso all'INPS entro 48 ore dall'adozione, esclusivamente tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP) come disciplinato dalla Circolare INPS del 28 Marzo 2020, n. 47.

Unitamente al decreto di concessione, le Regioni trasmettono all'INPS la lista dei destinatari corredata dalle relative domande aziendali (modello "SR 100").

⁷ Messaggio INPS n.1658 del 17 Aprile 2020 - Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga inviate con causale "Covid-19" per le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18/2020

La struttura territoriale competente dell'INPS emette il provvedimento di autorizzazione al pagamento ed alla contestuale notifica dello stesso, via PEC/Cassetto previdenziale, al datore di lavoro. Il datore di lavoro, successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, è obbligato ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (modello "SR 41"). Per il dettaglio sui termini per la trasmissione del modello, si rinvia al messaggio INPS n. 3007 del 31 luglio 2020, mentre per le modalità di compilazione, si rimanda al messaggio INPS n. 1508 del 6 aprile 2020 e alla circolare n. 48 del 29 marzo 2020.

2.4.2. Modalità di presentazione delle domande relative al periodo integrativo (DL Rilancio)⁸

Le modalità di accesso e i termini di presentazione delle istanze per i periodi di trattamento successivi alle prime 9 settimane sono definiti dall'art. 70, comma 1, lett. f), e dall'articolo 71, comma 1, del DL Rilancio.

Nello specifico, la domanda di concessione dell'ammortizzatore sociale in deroga, per i periodi successivi alle prime 9 settimane, può essere inviata dal datore di lavoro alla sede INPS territorialmente competente, a far data dal **18 giugno 2020**.

In particolare:

1. i datori di lavoro che hanno avuto l'autorizzazione **per tutte le 9 settimane**, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potranno chiedere un **ulteriore periodo di 5 settimane direttamente all'INPS** che provvede alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento;
2. i datori di lavoro che hanno ottenuto decreti di autorizzazione per **periodi inferiori alle 9 settimane**, prima di **poter richiedere le ulteriori 5 settimane** previste dal DL Rilancio, dovranno rivolgersi alla Regione per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime 9, secondo le procedure descritte al § 2.4.1 .

Come precisato dalla Circolare INPS n. 86 del 15 luglio 2020⁹, le aziende con unità produttive site nei comuni delle c.d. "zone rosse" e "zone gialle" prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente all'INPS, devono completare il periodo di competenza regionale che ha una durata rispettivamente di ulteriori 3 mesi e 4 settimane rispetto alle 9 settimane previste per la generalità dei datori di lavoro (22 settimane e 13 settimane complessive).

⁸ Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Circolare n.11 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 01.07.2020.

⁹ <https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2086%20del%2015-07-2020.pdf>.

Rimane inalterato, invece, l'iter previsto dall'art. 22, commi 1 e 5, del D.L. n. 18/2020 per la CIG in deroga delle Province autonome di Trento e di Bolzano (cfr. par. 2.4.1).

Con riferimento alle ulteriori 4 settimane che, come visto in precedenza, possono essere richieste per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020, i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, dovranno inoltrare specifica domanda all'INPS.

Per le aziende che hanno unità produttive situate nei comuni delle c.d. "zone rosse" e per quelli con unità produttive site nelle c.d. "zone gialle", le ulteriori 4 settimane potranno essere richieste esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle precedenti settimane, ovvero 27 complessive (22 + 5) per le c.d. "zone rosse" e 18 complessive (13 + 5) per le c.d. "zone gialle".

I termini per la presentazione delle istanze, definiti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 20 giugno 2020, sono i seguenti:

- a) a **decorrere dal 18 giugno 2020**, ai fini della richiesta dell'anticipazione di pagamento del trattamento, pari al 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, l'istanza è presentata all'INPS entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività. Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l'istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data (ovvero entro il 3 luglio 2020);
- b) in tutti i casi in cui l'istanza non sia trasmessa entro i suddetti termini, la medesima è comunque presentata, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività¹⁰. In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trascorso **17 luglio 2020** (trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2020), se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata;
- c) per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il **23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020**, l'istanza può essere presentata a pena di decadenza entro il termine trascorso del **15 luglio 2020**.

¹⁰ Con riferimento alla disciplina decadenziale prevista dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 si rinvia a quanto specificato nel Messaggio INPS 2901 del 21 luglio 2020

Le modalità di presentazione all'INPS della domanda per i trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi successivi a quelli riconosciuti sono definite nella Circolare INPS n. 78 del 27 giugno 2020 e n. 86 del 15 luglio 2020. In particolare, la domanda, trasmessa entro i termini di cui ai precedenti a), b) e c), deve essere corredata dalla lista dei beneficiari e dall'indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore con riferimento a tutto il periodo richiesto.

3. ITER DI RENDICONTAZIONE DELLA CIG IN DEROGA A VALERE SUI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI FSE 2014 – 2020

Le risorse finanziarie che concorrono al finanziamento della CIG in deroga per contrastare gli effetti derivanti dall'epidemia di COVID-19 sono programmate nell'ambito delle seguenti priorità di investimento:

- **9.iv - Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale.**
- **8.v - L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento**

Nell'ambito della priorità di investimento 9.iv possono essere programmate le spese riferite ai trattamenti di CIGD per la durata della riduzione/sospensione del rapporto di lavoro compresa nel periodo dal 23 febbraio al 17 maggio. La finalità di tali interventi è quella di favorire l'accesso ai servizi sanitari.

Nella pdi 9.iv potranno essere altresì programmate le spese relative agli interventi CIGD di altri periodi successivi al 17 maggio (*post Lockdown*), purché ne sia dimostrato il collegamento con la finalità propria della pdi 9.iv (a titolo esemplificativo, non esaustivo: casi di focolai di COVID-19 presso aziende; chiusura di scuole private di ogni ordine e grado/università private).

Nell'ambito della priorità 8.v possono essere programmate tutte le spese relative agli interventi CIG in deroga riferite a periodi successivi al 17 maggio (*post lockdown*), nonché le spese riferite ai periodi precedenti se la Regione lo ritiene opportuno.

Gli interventi sono finalizzati al mantenimento dell'occupazione e la relativa politica attiva non è necessaria, ma raccomandata, anche tenuto conto dei provvedimenti governativi che introducono il divieto di licenziamento¹¹.

Nel caso in cui vengano programmati interventi di politica attiva, che possono non seguire il criterio "testa a testa", questa può essere erogata anche successivamente alla politica passiva, non appena si verifichino le condizioni per la sua attuazione. Pertanto, le spese connesse alla politica passiva potranno essere certificate alla Commissione europea anche precedentemente alla certificazione delle spese relative alla politica attiva¹².

¹¹ Art. 46 del Decreto c.d. Cura Italia (D.L. n. 18/2020) come ulteriormente modificato dal Decreto c.d. Rilancio (art. 80)

¹² Le spese relative alle misure di politica attiva e passiva, pur ammissibili a partire dal 1.2.2020, possono essere certificate alla Commissione europea solo successivamente all'adozione da parte della Ce della decisione che modifica i Programmi Operativi includendo tali spese.

L'iter procedurale descritto nei paragrafi successivi deve essere recepito dalle Amministrazioni dei Programmi Operativi per la rendicontazione delle spese connesse agli interventi di Cassa integrazione in deroga mediante una modifica al proprio Si.Ge.Co o alla documentazione collegata da attuarsi anche attraverso atti aggiuntivi di recepimento dei contenuti delle Linee Guida, che costituiscono parte integrante degli stessi.

Nell'ambito della convenzione bilaterale tra Regione/Provincia autonoma ed INPS sono precisati i requisiti dei trattamenti che devono essere oggetto di rendicontazione in base alle specificità territoriali.

3.1. Spese ammissibili

Sono ammissibili alla rendicontazione a valere sulle risorse FSE gli importi erogati dall'INPS a titolo di integrazione salariale e relativi oneri riportati all'interno della banca dati percettori.

3.2. Fase preliminare alla rendicontazione: autorizzazione della CIG in deroga ed erogazione dei pagamenti

La procedura di rendicontazione del trattamento di CIG in deroga, articolata nelle fasi di seguito descritte, vede come attori coinvolti gli uffici regionali/provinciali competenti in materia di ammortizzatori sociali, l'INPS in qualità di soggetto terzo pagatore e di amministratore dei Fondi di solidarietà per le Province autonome di Trento e Bolzano, e l'Autorità di gestione.

Coerentemente con le disposizioni normative e procedurali richiamate al paragrafo 1, entro 48 ore dall'adozione del provvedimento di autorizzazione della CIG in deroga, l'Ufficio regionale competente in materia di ammortizzatori sociali, ovvero il Fondo di solidarietà bilaterale delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede a trasmettere all'INPS il decreto di concessione, unitamente alla lista dei potenziali destinatari, comprensiva dei relativi codici fiscali, attraverso il Sistema Informativo dei Percettori (SIP) secondo le procedure in essere previste dallo stesso Istituto.

Considerato quanto disposto dall'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche, l'Istituto, ricevuto il decreto regionale effettua i controlli di competenza inerenti:

- alla correttezza dei dati inseriti;
- alle caratteristiche del datore di lavoro (datore di lavoro privato che non rientra nell'ambito di applicazione della CIGO o dei Fondi di solidarietà);

- alla presenza delle condizioni previste per la concessione dell'autorizzazione per l'azienda/unità produttiva ed i requisiti contrattuali dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione dell'orario di lavoro, in particolare in ordine alla sussistenza del rapporto lavorativo in essere alla data indicata dal legislatore;
- alla non cessazione dell'azienda/UP nel periodo di concessione dell'integrazione;
- nel caso delle Province autonome di Trento e Bolzano, che l'Ufficio provinciale per cui si presenta la domanda sia sita nel territorio delle medesime.

Qualora, in fase istruttoria, si rilevino errori bloccanti relativi alle caratteristiche contributive del datore di lavoro, all'indicazione delle ore, al numero dei beneficiari ovvero al periodo concedibile, ne viene data tempestiva comunicazione alla Regione per le rettifiche del caso.

Una volta acquisiti i dati dal datore di lavoro mediante l'invio dei modelli SR 41, l'INPS, ai fini del pagamento, effettua i controlli di competenza, anche in modalità automatizzata, che consistono principalmente nella verifica dei seguenti aspetti:

- coerenza tra la lista dei codici fiscali dei potenziali beneficiari trasmessa dalla Regione ed i codici fiscali degli effettivi destinatari trasmessi dal datore di lavoro tramite i modelli SR41;
- l'abbinamento corretto tra matricola, ticket e autorizzazione;
- la corretta esposizione degli eventi, entro il periodo autorizzato e nel limite delle ore concesse;
- l'esistenza in vita del beneficiario;
- la presenza del codice fiscale validato dal Fisco;
- la non presenza del beneficiario in liste oggetto di verifiche ispettive o di altro genere;
- la presenza, per lo stesso beneficiario, di altre disposizioni di pagamento per il medesimo periodo, anche sulla base di diverse autorizzazioni;
- nel caso di domande inerenti alle zone rosse, la residenza o il domicilio del lavoratore ovvero della presenza dell'unità produttiva/plesso organizzativo nei Comuni indicati dalla normativa.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche, l'INPS eroga la prestazione ai destinatari esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

3.3. Fase preliminare alla rendicontazione

Al fine di assicurare l'esecuzione del compito di interesse pubblico connesso alla rendicontazione a valere sul FSE, ai sensi dall'art. 242 del DL 34/2020, l'INPS comunica alla Regione/Provincia Autonoma i dati personali dei lavoratori opportunamente pseudonimizzati mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative, relativi ai pagamenti erogati, le cui autorizzazioni ricadono nel periodo di riferimento secondo il tracciato allegato alla Convenzione, di cui al par. 7, acclusa alle presenti Linee Guida.

La fornitura dei dati da parte dell'INPS è realizzata per il tramite della Banca dati Percettori mediante file di formato .csv, che riveste carattere probatorio dei pagamenti effettuati.

3.4. Fase di rendicontazione: svolgimento delle verifiche desk, predisposizione e invio del rendiconto delle spese sostenute all'AdC

Al fine della rendicontazione del trattamento di CIG in deroga a valere sul Programmi Operativi FSE, l'AdG, provvede a effettuare i controlli on desk sulla documentazione di seguito elencata:

- 1) domanda di concessione della CIG in deroga trasmessa alla Regione di competenza (all'INPS nel caso dei datori di lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano);
- 2) decreto di concessione della Regione e provvedimento del Fondo di solidarietà bilaterale;
- 3) istanza inviata alle Regioni per il completamento delle 9 settimane fruibili;
- 4) lista dei potenziali destinatari del trattamento corredata dalle relative domande aziendali (modello SR 100);
- 5) provvedimento di autorizzazione al pagamento dell'INPS;
- 6) per le province autonome, domanda per la proroga del trattamento di CIG in deroga trasmessa all'INPS.

La verifica della suddetta documentazione, conservata presso le diverse Amministrazioni coinvolte, può avvenire in via telematica o tramite l'accesso ai sistemi informativi regionali e dell'INPS con un'utenza dedicata, e/o sulla base dei dati trasmessi dall'Istituto, al fine di effettuare i controlli di competenza e mettere a disposizione degli organismi di controllo nazionali e comunitari la relativa documentazione. Nel sistema informativo dell'AdG devono essere riportati unicamente i dati di monitoraggio e la documentazione funzionale (check list di controllo e altra documentazione se acquisita in via telematica) a dare evidenza dei controlli eseguiti.

Gli esiti di tali verifiche desk sono riepilogati in un'apposita check list, unica per il progetto "Cassa integrazione in deroga", riportante anche l'importo relativo al trattamento di CIG in deroga rendicontabile all'Autorità di Certificazione.

3.5. Effettuazione dei controlli in loco

L'AdG effettua controlli in loco presso la sede regionale dell'INPS al fine di verificare la documentazione attestante l'effettività dell'erogazione del sostegno al reddito, riferiti ad un campione limitato di lavoratori interessati ai fini della verifica della quietanza dei mandati di pagamento della cassa integrazione in deroga e dei modelli SR 41.

Ai fini del campionamento si propongono le seguenti due metodologie alternative:

1. "procedimento di stima per differenza con stratificazione" prevista dalla nota EGESIF n. 16-00-14 del 20.01.2017 *"Guida ai metodi di campionamento per le autorità di audit"*, utilizzata nell'ambito del PON SPAO per la verifica del bonus "Occupazione Sud";
2. una procedura individuata da ogni singola AdG.

In merito all'effettuazione dei controlli in loco durante l'intero periodo di vigenza delle misure restrittive introdotte al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, la nota ANPAL "Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID 19" n. 8013 del 31 agosto 2020, prevede che le Autorità di Gestione possono adottare procedure in deroga attraverso cui sostituire le verifiche "in presenza" con nuove modalità di controllo "da remoto".

In ogni caso, i controlli in loco, effettuati in modalità da remoto o in presenza, sulle operazioni che hanno prodotto spesa certificata nell'anno contabile in corso, dovranno di norma concludersi in tempo utile entro la presentazione del pacchetto conti dell'anno contabile di riferimento della spesa certificata e pertanto l'effettuazione delle verifiche in loco non è propedeutica alla certificazione della spesa alla CE.

4. CIRCUITO FINANZIARIO

In linea con quanto previsto dalla Circolare MEF-IGRUE n. 18 del 28 settembre 2020, le risorse erogate dalla Commissione Europea a titolo di rimborso delle spese anticipate dallo Stato e rendicontate sui Programmi Operativi FSE, sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi Operativi Complementari, vigenti o da adottarsi.

5. MODALITÀ DI RICHIESTA CUP

La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione responsabile del progetto cui compete l'attuazione dell'intervento (AdG o Responsabile di misura).

I soggetti responsabili cui è riservata la funzione di richiesta del CUP hanno facoltà di richiedere l'abilitazione di uno o più utenti, anche in tempi successivi.

Il soggetto responsabile dell'attuazione del progetto rimane comunque responsabile sia dell'attivazione della richiesta del codice che della correttezza delle informazioni inserite.

Con riferimento alle modalità di richiesta del CUP si rinvia al format allegato alle presenti Linee Guida.

Per la richiesta del CUP, viene generato **un CUP per singola priorità di investimento considerata** (8.v o 9.iv).

Le **istruzioni operative** per accedere alla funzionalità del template e richiedere il codice CUP con la procedura guidata sono allegate alle presenti Linee guida.

6. INDICATORI

La Commissione europea ha presentato una proposta di indicatori specifici (di output e risultato) con lo scopo di cogliere appieno quanto realizzato nei PO sul fronte anti COVID-19¹³.

L'obiettivo dei predetti indicatori è quello di fornire alla Commissione gli elementi informativi necessari per monitorare la spesa degli interventi volti a contrastare l'epidemia COVID-19 e i suoi effetti immediati. La CE ha specificato come l'uso di indicatori e codici univoci pur non essendo obbligatorio, sarebbe fortemente auspicabile, in quanto agevolerebbe l'attività di monitoraggio e faciliterebbe la comunicazione e la trasparenza tra CE e SM.

In assenza del set completo di dati non sensibili sullo stato del mercato del lavoro, ("microdati" quali: situazione occupazionale per impostazione predefinita: occupati, età e livello di istruzione,

¹³ "NON PAPER: List of programme specific indicators related to the cohesion policy response to the COVID-19 pandemic" – EGESIF_20-0007-00 12/05/2020. (nel dettaglio, gli indicatori di output proposti sono: CV30 - valore delle azioni del FSE per combattere o contrastare il Covid-19", CV31 - Numero di partecipanti supportati dalle azioni di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19", CV33 - Enti supportati nella lotta contro il COVID-19; con riferimento agli indicatori di risultato, questi sono CVR1 – Numero di partecipanti che mantengono il loro posto di lavoro 6 mesi dopo l'uscita dall'intervento CVR2 – Numero di partecipanti che ottengono una qualifica dopo essere stati supportati nelle azioni combattere gli effetti della pandemia di COVID-19). Come annunciato nel corso del Gruppo tecnico di lavoro del Comitato Fse del 9 giugno 2020, la Commissione prevede l'applicazione di questi indicatori nelle riprogrammazioni che saranno presentate sia nell'ambito CRII che ReactEU.

suddivisi per sesso) può essere valorizzata solo la riga relativa al totale complessivo dei partecipanti¹⁴.

Indicazioni sull'utilizzo degli indicatori sopra descritti sono contenute nelle specifiche Linee Guida, allegate al presente documento.

7. CONVENZIONE

Le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi alla rendicontazione sui programmi operativi regionali FSE 2014 – 2020 delle spese sostenute legate all'erogazione della Cassa integrazione in deroga e derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19 sono disciplinate da apposita Convenzione che regola i rapporti tra INPS e la Regione/Provincia Autonoma, predisposta sulla base del modello allegato alle presenti Linee guida.

8. MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALLA CIG IN DEROGA

Le Autorità di Gestione dovranno garantire il monitoraggio degli interventi relativi al trattamento di CIG in deroga trasferendo i dati al SNM attraverso i propri Sistemi informativi, secondo le regole comuni e condivise all'interno del documento tecnico "Protocollo Unico di Colloquio" e dell'Allegato 1 alla Circolare MEF-RGS n. 17 del 28 luglio 2020 e successive modifiche. L'allegato 1 della predetta Circolare, al quale si rinvia per ulteriori approfondimenti, indica le modalità operative da seguire per identificare nel Sistema Nazionale di Monitoraggio, in modo omogeneo tra Programmi, gli interventi attivati in risposta alla crisi COVID19 a valere sia su risorse UE e sia su risorse nazionali.

Nel Sistema nazionale di monitoraggio, collegato al/ai CUP richiesto/i, viene caricato un solo progetto, con uno o più Codici locali, classificato coerentemente con Natura CUP 06, ma riportante i valori economico-finanziari, procedurali e fisici (ossia un indicatore di output che riporta il totale partecipanti) dell'intero Progetto.

Per quanto attiene alla struttura FN06-Pagamenti, le informazioni che devono essere fornite sono basate sul tracciato di cui al par. 3.3 delle presenti Linee guida.

L'INPS fornisce alle Regioni il tracciato informativo, allegato alla Convenzione di cui al par. 7, necessario alla corretta rendicontazione delle operazioni, contenente i codici fiscali

¹⁴ Q&A EC *"Structural Funds – horizontal questions - Data collection"*

pseudonimizzati ed i pagamenti per singolo percettore sulla base delle autorizzazioni.

L'Autorità di Gestione trasmette al Sistema nazionale di monitoraggio i dati necessari al popolamento della struttura FN08-Percettori collegata alla struttura FN06-Pagamenti (quindi alle effettive erogazioni).

9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di garantire la disponibilità e l'accesso alla documentazione inerente alle attività, in occasione degli audit di controllo dei preposti organi dello Stato, dell'Autorità di Gestione, nonché dell'Unione Europea, l'INPS si impegna a conservare tutti i documenti sia di natura amministrativa, sia di natura contabile sotto forma di originali e copie autentiche (nei casi consentiti) per i tempi e con le modalità previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. Le Autorità di Gestione, anche per il tramite degli uffici regionali/provinciali competenti, conservano la documentazione oggetto di controllo ai fini della rendicontazione delle spese relative agli interventi a valere sulle risorse FSE dei propri Programmi Operativi.

L'AdG si impegna altresì a conservare la documentazione di propria pertinenza presso i propri uffici.

La documentazione citata dovrà essere conservata in base alla normativa comunitaria (art. 140 Reg. (UE) 1303/2013) e alla normativa nazionale di riferimento.

**Linee guida
per l'utilizzo degli indicatori specifici
COVID-19 Fse**

13 novembre 2020

Indice

1. QUADRO NORMATIVO	3
2. PREMESSA	4
3. INDICATORI SPECIFICI COVID-19 FSE	4
4. MICRODATI	6
5. SISTEMA NAZIONALE DI MONITORAGGIO	6

1. QUADRO NORMATIVO

- REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio COM (2018) 375 final del 29.05.2018 - Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti;
- COM (2018) 382 final del 30.5.2018 - Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
- REGOLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- COM (2020) 450 final del 28.05.2020 - Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti;
- COM (2020) 447 final del 28.05.2020 - Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
- COM (2020) 451 del 28.05.2020 - Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)
- EGESIF_20-0007-00 12/05/2020 - *NON PAPER*: List of programme specific indicators related to the cohesion policy response to the COVID-19 pandemic;
- Q&A EC "Structural Funds – horizontal questions - Data collection"

2. PREMESSA

Con la pandemia da COVID - 19 l'economia europea si è trovata ad affrontare un profondo shock esogeno e simmetrico senza precedenti. La risposta immediata è consistita in un adeguamento degli strumenti della politica di coesione attualmente disponibili nell'ambito dei programmi per il periodo 2014-2020.

Questo ha comportato una modifica dei programmi operativi finalizzata al trasferimento dei risorse ad azioni mirate per affrontare la situazione di crisi derivante dall'emergenza sanitaria in corso.

Al fine di cogliere appieno quanto realizzato nei PO sul fronte anti COVID-19, la Commissione europea ha presentato una proposta di documento informale¹ contenente un set di indicatori specifici, di output e di risultato. Con questa proposta la Commissione ha inteso offrire uno strumento *“per guidare le Autorità di gestione e incoraggiare la cooperazione in questo periodo, allo scopo di raccogliere dati migliori sugli input e sui risultati del sostegno della politica di coesione alla risposta sanitaria, al sostegno alle imprese e alle persone”*.

La Commissione ha successivamente comunicato di prevedere l'applicazione di questi indicatori nelle riprogrammazioni che saranno presentate sia nell'ambito della *Corona Response Investment Initiative* (CRII) che ReactEU.

3. INDICATORI SPECIFICI COVID-19 FSE

Il set di indicatori specifici COVID-19 Fse proposti dalla Commissione europea comprende indicatori di output e indicatori di risultato.

Gli indicatori di output sono:

- CV30 - valore delle azioni del FSE per combattere o contrastare il Covid-19",
- CV31 - Numero di partecipanti supportati dalle azioni di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19":
 - CVHC - Numero degli addetti del personale sanitario che ha beneficiato del sostegno del FSE
 - CVST - Numero di partecipanti che hanno beneficiato del sostegno dei regimi di disoccupazione temporanea (dedicato agli ammortizzatori).;

¹ EGESIF_20-0007-00 12/05/2020 - NON PAPER: List of programme specific indicators related to the cohesion policy response to the COVID-19 pandemic.

- CV33 - Enti supportati nella lotta contro il COVID-19.

Con riferimento agli indicatori di risultato, questi sono:

- CVR1 – Numero di partecipanti che mantengono il loro posto di lavoro 6 mesi dopo l’uscita dall’intervento
- CVR2 – Numero di partecipanti che ottengono una qualifica dopo essere stati supportati nelle azioni combattere gli effetti della pandemia di COVID-19).

L'utilizzo di questi indicatori, seppur facoltativo (sono infatti definiti “volontari”) è fortemente consigliato dalla Commissione, in quanto ha l’obiettivo di semplificare il processo di valutazione dell’efficacia dell’uso delle risorse aggiuntive per gli interventi anti COVID-19², nell’ottica di contemperare sia l’esigenza conoscitiva specifica sia quella di semplificazione. L’uso di tali indicatori, maggiormente coerenti agli interventi anti COVID-19 ai fini del monitoraggio, garantirebbe una maggiore misurabilità degli interventi e ridurrebbe gli oneri amministrativi a carico delle AdG.

A tal proposito, la CE ha specificato che non saranno previste deroghe agli obblighi di monitoraggio, prevedendo tuttavia una certa flessibilità: non sarà infatti considerato grave carenza il disallineamento tra il totale dei partecipanti censiti e il totale complessivo di partecipanti.

La Commissione ha inoltre precisato che le Autorità di gestione potranno inserire i nuovi indicatori anche per monitorare l’andamento di azioni già in atto, purché relative a misure anti COVID-19. Se, tuttavia, tale operazione dovesse risultare troppo complessa, l’auspicio comunitario è comunque che tali indicatori possano essere introdotti per azioni future.

Con particolare riferimento ad alcuni indicatori proposti, per ciò che concerne l'indicatore "CV30 - valore delle azioni del FSE per combattere o contrastare il Covid-19", la Commissione ha specificato che quest’ultimo può includere i costi associati con attività finanziate da programmi momentaneamente interrotti a causa del Covid-19, purché tali azioni siano tese a combattere o limitare gli effetti della pandemia.

L’uso di indicatori quale il “CV31 - Numero di partecipanti supportati dalle azioni di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19” (e relative sottocategorie) se orientato alla riduzione del numero di informazioni di dettaglio necessarie per singolo destinatario degli interventi (microdati), potrebbe diminuire in maniera sostanziale gli oneri amministrativi a carico delle AdG.

² Nella COM (2020) 451 del 28.05.2020 che reca modifiche al Regolamento disposizioni comuni 1303/13 nell’ambito del Piano di ripresa europea e dell’iniziativa REACT-UE, la CE propone che ciascuno SM che benefici di risorse aggiuntive (nel triennio 2020-2022) effettui una valutazione unica sull’efficacia dell’utilizzo di tali risorse e, nella relazione illustrativa è ricordato che “quantunque non si proponga la definizione di indicatori comuni a livello di UE, affinché quanto realizzato con il sostegno di cui sopra sia confrontabile e possa essere aggregato a livello di UE, si invitano gli Stati membri a fare uso degli indicatori specifici per programma messi a disposizione dalla Commissione.”

Relativamente all'indicatore "CV33 - Enti supportati nella lotta contro il COVID-19", la Commissione ha sottolineato come tale indicatore di output può essere considerato, ove necessario, come un indicatore di risultato (ad esempio nel caso in cui si finanzia l'acquisto di mascherine o altro materiale sanitario).

Ove le Autorità di Gestione intendessero avvalersi di tali indicatori specifici, dovranno inserirli nei Programmi operativi oggetto di modifica. Gli stessi dovranno inoltre essere previsti nei sistemi di monitoraggio e riportati annualmente nelle Relazioni annuali di attuazione.

4. MICRODATI

Come è noto, i dati dei partecipanti devono essere suddivisi anche a livello "qualitativo" (età, genere, livello ISCED ecc.). Tuttavia, riuscire a raccogliere un elevato numero di informazioni così dettagliate in un momento di crisi quale quello attuale, appare complesso.

A tal proposito, con riferimento all'indicatore "CV31-Partecipanti che hanno beneficiato di un sostegno per combattere e contrastare il COVID-19", la CE ha prospettato due possibili scenari:

1. in caso di operazioni specifiche per singolo beneficiario (es. formazione del personale sanitario che combatte il COVID-19) a cui conseguono risultati a livello individuale (es. conseguimento di una qualifica), i microdati devono essere raccolti;
2. in caso di operazioni relative a una platea estesa di partecipanti, ossia in caso di sostegno diffuso, c.d. "*less-intensive*", è sufficiente l'indicazione quantitativa, pertanto la raccolta di microdati pur essendo auspicabile, non è obbligatoria.

In linea generale, in assenza del set completo di dati non sensibili sullo stato del mercato del lavoro, (ovvero dei "microdati" quali: situazione occupazionale per impostazione predefinita: occupati, età e livello di istruzione, suddivisi per sesso) può essere valorizzata solo la riga relativa al totale complessivo dei partecipanti³.

5. SISTEMA NAZIONALE DI MONITORAGGIO

Le tabelle di contesto TC42 e TC44 del Sistema Nazionale di Monitoraggio sono state aggiornate con l'inserimento degli indicatori specifici covid-19 Fse, rispettivamente, di risultati e di output. Con specifico riferimento all'indicatore "CV31 - Numero di partecipanti supportati dalle azioni di contrasto

³ Q&A EC "*Structural Funds – horizontal questions - Data collection*"

agli effetti della pandemia COVID-19”, sono stati creati gli specifici indicatori di genere “Maschi” e “Femmine”.